

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23973 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 23/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10492/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa *ope legis*
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrente -

contro

I.T.N. – INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE S.P.A., rappresentata e difesa
dagli avvocati Giorgio Marco Iacobone e Gianluca Antonio Francesco Ferri;

- controricorrente -

e

SPEZIA RISORSE s.p.a.;

- intimata -

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA
LIGURIA, n. 1064/2019, depositata il 17/9/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8/7/2026 dal
Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1064/2019, depositata il 17/9/2019, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione di avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobili demaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni, emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliari facenti parte del complesso "Porto Mirabello", ha rigettato sia l'appello della I.T.N. Industrie Turistiche Nautiche s.p.a. che l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre la I.T.N. Industrie Turistiche Nautiche s.p.a. resiste mediante controricorso, illustrato con memoria. Spezia Risorse s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso, l'amministrazione censura, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficio l'esimente ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992 dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarie per omessa presentazione della denuncia di accatastamento, prescindendo da una specifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.

2. Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, nonché, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'incertezza normativa oggettiva ai fini dell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie.

3. Osserva preliminarmente il Collegio che, secondo quanto si evince dagli atti di causa, la sentenza n. 90/2015 della CTP La Spezia ha dato

luogo a due autonomi giudizi di impugnazione, quello (avente n.r.g. 1573/2015, promosso da ITN e nel quale l'Agenzia ha proposto appello incidentale) che si è concluso con la sentenza della CTR Liguria n. 1064/2019, di rigetto di entrambi gli appelli, per cui è il presente giudizio di legittimità, e l'appello (promosso dalla sola Agenzia) definito con la sentenza n. 1059/2019, avverso la quale è stato proposto autonomo ricorso per cassazione, deciso con ordinanza di questa Corte n. 30223/2021, che ha altresì disposto il rinvio della causa ex art. 383 cod. proc. civ.

3.1. Orbene, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito siano proposte distinte impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnazioni, con conseguente decisione di uno dei due giudizi, mentre non incide - comportandone la nullità - sulla validità della pronuncia già adottata (anche laddove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi), preclude tuttavia, in forza del principio di unità della decisione nonché dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile (Cass. 26 febbraio 1985, n. 1640; 16 settembre 1993, n. 9548; 16 febbraio 1998, n. 1637; 2 novembre 2001, n. 13578; 27 marzo 2003, n. 4605; 22 luglio 2004, n. 13633; 23 giugno 2005, n. 13531; 12 ottobre 2007, n. 21432; sez. un., 7 luglio 2009, n. 15843; 20 maggio 2010, n. 12430; 21 dicembre 2011, n. 27898; 7 novembre 2013, n. 25054; 29 maggio 2014, n. 12038; 11 aprile 2016, n. 7016; 6 luglio 2020, n. 13849).

3.2. A questo orientamento, consolidatosi ulteriormente dopo sez. un., 7 luglio 2009, n. 15843, si ritiene di dare continuità.

3.3. Pertanto, risultando, nel caso di specie, proposti avverso la stessa sentenza di primo grado due distinti appelli, mai riuniti, che a loro volta hanno dato luogo ad altrettanto distinti ricorsi per cassazione, uno dei

quali già deciso con la citata l'ordinanza n. 30223/2021, si impone, in applicazione dei su esposti principi, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cui è causa.

3.4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, data l'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione della rilevata violazione del principio del *ne bis in idem*.

4. Resta assorbita la questione di estinzione del giudizio formulata da I.T.N., deducendo di aver ricevuto, nelle more del giudizio di legittimità, la notifica della cartella di pagamento n. 095 2022 00092320 15 000, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe *"portato a riscossione il ruolo oggetto dell'atto presupposto della sentenza impugnata (provvedimento di attribuzione rendita catastale Agenzia Entrate di La Spezia – Territorio n. SP SP102638/2013)"*, per cui la I.T.N. assume di aver presentato — in data 20 aprile 2023 (prot. n. W-2023042005890144) — dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, includendovi il carico di cui alla cartella, ricevendo da ADER, in data 8 settembre 2023, la comunicazione (con documento n. AD-09590202303277771280) di esito positivo della domanda di definizione, con la contestuale attestazione che, per tale carico, il debito da pagare ai fini della definizione agevolata era *"pari a €0,00, in quanto integralmente costituito da sanzioni non dovute per effetto di legge"*.

4.1. Peraltro, gli elementi dedotti dalla controricorrente o comunque risultanti dagli atti prodotti non sono sufficienti a collegare la sanzione per cui è causa a quella oggetto della cartella di pagamento interessata dalla domanda di definizione agevolata.

4.2. Al contrario, dall'estratto della cartella riprodotto nell'istanza di estinzione del processo del 17/6/2026 emerge che l'atto riscossivo riguarda *"somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 31 del regio DI 13.4.1939 n. 652, convertito con modificazioni"*

dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 successive variazioni e integrazioni, nonché dell'art.8, comma 6, della legge 1 ottobre 1969, n. 679; oneri accessori; tributi speciali catastali. Avviso di accertamento n. SP102638/2013. Esiti ordinanza Cassazione civile sez. 6 n. 30223/2022" , per un importo di euro 4.200, mentre la sentenza della CTP fa riferimento al diverso importo di euro 9.656.

4.3. Né possono rinvenirsi elementi utili dall'ordinanza n. 30223/2022 citata nella cartella di pagamento, che riguarda un avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA ed IRAP emesso a carico di altro contribuente.

5. Le peculiari ragioni di ordine processuale alla base della statuizione di improcedibilità, in uno al consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa decisa con l'ordinanza n. 30223/2021 (relativa alla necessità o meno di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione delle sanzioni per l'obiettiva incertezza normativa), giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Liberato Paolitto